

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANO CARRATELLI, ALBANESE

Norme in materia di compensazioni industriali correlate a contratti di armamento

Presentata l'11 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare una disciplina alla prassi commerciale delle compensazioni industriali, al fine di garantire sia la qualità dei beni e servizi di armamento forniti al Ministero della difesa che lo sviluppo dell'industria avanzata italiana e l'equilibrio degli scambi con l'estero.

Con il termine « compensazioni industriali » si indicano quegli accordi commerciali, relativi a beni e servizi di armamento, nei quali l'accettazione dell'offerta fatta dalla controparte estera è condizionata alla partecipazione dell'industria nazionale alla produzione del bene, o all'impegno dell'industria estera di acquistare beni dall'industria nazionale. Si crea in tal modo un equilibrio tra gli acquisti di prodotti esteri, fatti per rispondere alle esigenze

della difesa, e la necessità di sviluppare l'industria nazionale. La presente proposta di legge consente dunque di adeguare il nostro Paese a quanto già da tempo fanno con successo Paesi di grande tradizione industriale.

Nel dare una disciplina al fenomeno è però necessario evitare ogni rigidità, che sarebbe inopportuna per la tendenziale libertà che deve caratterizzare il mercato. Si è perciò preferito limitarsi a stabilire per legge soltanto il principio dell'applicazione delle compensazioni industriali ai contratti del Ministero della difesa, lasciando ad un successivo regolamento il compito di definire più dettagliatamente le modalità concrete di attuazione, sulla base di criteri espressamente indicati.

Per la complessità della materia e l'opportunità di individuare un centro unitario

di gestione della strategia delle compensazioni, viene creato un organo apposito, l'Ufficio industria difesa, che è istituito nell'ambito di un ufficio già esistente, l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (UCPMA), costituito ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che si occupa delle importazioni e

delle esportazioni di armamenti. In tal modo si potranno utilizzare le conoscenze e le esperienze di un organo già operante nel settore.

Si dispone infine che il Parlamento sia informato annualmente del flusso degli acquisti e della loro incidenza sulla bilancia commerciale italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Il principio delle compensazioni industriali si applica ai contratti di acquisto di prodotti o servizi di armamento da fornitori esteri da parte del Ministero della difesa, al fine di garantirne il massimo livello qualitativo, di promuovere l'industria avanzata italiana ed il suo sviluppo tecnologico e di mantenere equilibrato lo scambio con l'estero.

ART. 2.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, con la dizione « compensazioni industriali » si intendono quelle operazioni commerciali, concernenti la produzione e la vendita di beni e servizi di armamento, nelle quali si considera vincolante per l'accettazione dell'offerta fatta da industrie estere, la partecipazione dell'industria italiana alla produzione del bene acquistato, ovvero l'obbligo per le industrie estere di acquistare prodotti ad alto contenuto tecnologico da imprese italiane.

ART. 3.

(Indirizzo generale della politica di applicazione delle compensazioni).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana un regolamento con il quale definisce la politica di applicazione delle compensazioni industriali e che deve individuare:

a) il valore minimo di acquisto oltre il quale è obbligatoria la richiesta di com-

pensazione a fronte di acquisti del Ministero della difesa;

b) il tasso di compensazione, inteso come percentuale del valore del contratto di acquisto che esprime il livello minimo di compensazione richiesto ai fini della valutazione dell'offerta;

c) la percentuale dei differenti tipi di compensazione e loro definizione;

d) il periodo di applicazione in funzione del valore del contratto;

e) il carattere di addizionalità delle compensazioni, nel senso che il nuovo ordine di beni e servizi all'industria italiana deve essere una diretta conseguenza dell'acquisto del bene primario dall'industria straniera;

f) l'importo delle penali a carico dell'industria straniera in caso di mancata realizzazione delle compensazioni;

g) la garanzia bancaria a copertura delle penali;

h) le modalità di presentazione ed i criteri di valutazione delle compensazioni.

ART. 4.

(Bandi di gara).

1. Nella formulazione dei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi dall'estero, il Ministero della difesa deve obbligatoriamente prevedere la proposta di compensazioni industriali, il cui valore costituisce elemento essenziale di valutazione ai fini della conclusione del contratto.

ART. 5.

(Ufficio industria difesa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio industria difesa, nell'ambito del già esistente Ufficio di coordinamento della produzione di materiale

di armamento (UCPMA), istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. L'Ufficio industria difesa, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto da tre persone di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, ed espleta le seguenti funzioni:

a) formula le proposte di compensazione basate sulle caratteristiche dell'industria offerente e delle industrie nazionali che ne potrebbero beneficiare;

b) valuta i pacchetti di compensazioni facenti parte delle offerte presentate dalle industrie partecipanti alle gare per forniture di armamento e i contratti di forniture al Ministero della difesa;

c) valuta l'equo ritorno, inteso come valore attribuito dallo Stato italiano, caso per caso, all'insieme delle compensazioni industriali;

d) assiste le imprese del settore, nazionali ed estere, per creare contatti e fornire informazioni per la realizzazione delle compensazioni e dell'equo ritorno;

e) verifica periodicamente, per tutta la durata dell'impegno, il rispetto degli obblighi sottoscritti dall'industria straniera nei confronti di quella italiana;

f) aggiorna periodicamente la fidejussione rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di compensazione e provvede alla sua escussione in caso di penale.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo invia annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione delle compensazioni industriali e sull'attività dell'Ufficio industria difesa, contenente, in forma descrittiva e dettagliata, l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di armamento, la relativa incidenza e gli effetti sulla bilancia commerciale italiana.

PAGINA BIANCA

